CAMERA DEI DEPUTATI N. 145

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, GIOMO, BIGNARDI, BASLINI, CATELLA, QUILLERI, ALESSANDRINI, ALTISSIMO, GEROLIMETTO, MAZZARINO, SERRENTINO

Presentata il 30 maggio 1972

Riforma del diritto di famiglia

Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge sottoposta al vostro esame riproduce il risultato di lunghi ed approfonditi dibattiti svoltisi in seno alla Commissione giustizia della Camera nelle precedenti legislature.

Già, infatti, nella IV legislatura l'esame della riforma del diritto di famiglia impegnò in numerose sedute la suddetta Commissione, che peraltro non arrivò a concludere i suoi lavori ed a riferire all'Assemblea prima del termine della legislatura stessa.

Nella V legislatura la Commissione affrontò nuovamente questi temi e, dopo un esame preliminare, protrattosi per sei sedute, incaricò un Comitato ristretto, costituito nel suo seno, di preparare uno schema di testo unificato delle varie proposte di legge di riforma del diritto di famiglia. Il Comitato ristretto, con un lavoro intenso ed accurato, svolto an-

che sulla base dei progetti di legge pendenti al Senato e dell'esame di diritto comparato, presentò alla Commissione, nella seduta del 30 aprile 1971, un progetto che constava di ben 219 articoli.

La Commissione proseguì allora i suoi lavori, prima in sede referente, successivamente in sede legislativa, articolatasi in 13 sedute cui furono ammessi a presenziare il pubblico ed i rappresentanti della stampa. Il testo unificato fu così attentamente esaminato, con l'introduzione di numerose modifiche ed integrazioni e lo stralcio delle parti concernenti le norme penali e la riforma dell'istituto della adozione; il 1º dicembre 1971 il provvedimento venne finalmente approvato nel suo complesso, dopo un'ulteriore revisione formale operata anche sulla base dei suggerimenti di alcuni docenti universitari esperti della materia. Trasmesso al Senato, il progetto di legge non

fu colà esaminato per l'intervenuto anticipato scioglimento della legislatura.

Noi riteniamo che si debba riprendere il discorso, nella presente legislatura, proprio dal punto nel quale si era interrotto, nella fiducia che il lavoro già svolto non vada perduto, ma costituisca la base per il sollecito varo di una riforma tanto attesa dalla pubblica opinione. Pertanto la proposta di legge che ci onoriamo di presentare riproduce, interamente, consentendo in tal modo l'applicazione delle procedure abbreviate previste dall'articolo 107 del regolamento della Camera, il testo già approvato, nella seduta del 1º dicembre 1971, dalla Commissione Giustizia della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. – Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. — I coniugi hanno il domicilio nel luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia. Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro, di affari o di interessi ovvero se è stata proposta domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito religioso.

Il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori o del tutore; se i genitori sono separati o nella ipotesi di cui alla seconda parte del comma precedente ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

ART. 2.

Nel capo III del titolo VI del libro I del codice civile, prima delle disposizioni della sezione I, è inserito il seguente articolo:

« ART. 83-bis. – Costituzione del matrimonio. — Il matrimonio si costituisce con la volontà, legittimamente espressa davanti al competente ufficiale dello stato civile, di un uomo e di una donna, che abbiano i requisiti fissati dalla legge, di prendersi reciprocamente in marito e moglie ».

ART. 3.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 84. – Età. — I minori degli anni diciotto non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai nubenti, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, anche per il merito, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo ».

ART. 4.

L'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

- « ART: 87. Parentela, affinità, adozione e affiliazione. Non possono contrarre matrimonio fra loro:
- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
 - 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui è stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità derivava;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
 - 7) i figli adottivi della stessa persona;
 - 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
- I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
- I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. La dispensa può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità derivava da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

ART. 5.

L'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 89. – Divieto temporaneo di nuove nozze. — Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale può accordare dispensa da tale divieto quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata ».

ART. 6.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 90. – Assenso per il minore che ha compiuto i diciotto anni. — Il minore che ha compiuto i diciotto anni non può contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori o del tutore.

Se uno dei genitori si trova nell'impossibilità di manifestare la propria volontà o è assente o è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della potestà prevista dall'articolo 316, è sufficiente l'assenso dell'altro.

In caso di contrasto tra i genitori decide il tribunale a norma del settimo comma del presente articolo.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è espresso personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale si richiede la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete dei nubenti.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato

dal tribunale su istanza del minore con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o il tutore.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai nubenti, ai genitori, al tutore o al curatore.

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'artico-lo 84 ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 97-bis. – Visita prematrimoniale. — La visita prematrimoniale è facoltativa ed ha per oggetto le condizioni fisio-psichiche dei nubenti in relazione alla normalità dei rapporti coniugali ed ai pericoli per la prole e per l'altro coniuge.

I nubenti, quando hanno effettuato la visita prevista nel comma precedente, ne fanno dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, all'atto della richiesta della pubblicazione ».

ART. 8.

L'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 100. – Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione. — Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche essere concessa, con le stesse modalità, per cause gravissime, la dispensa dalla pubblicazione, presentanto un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti dei nubenti, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno dei nubenti, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, i nubenti, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti dall'articolo 97 ».

ART. 9.

L'articolo 107 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 107. – Forma della celebrazione. –- Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione ».

ART. 10.

L'articolo 111 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 111. – Celebrazione per procura. — I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può farsi anche se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro nubente. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e le persone che eventualmente esercitano la potestà o la tutela.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione ».

ART. 11.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88. — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori esercenti la potestà e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento deve essere proposta dal minore entro un anno dal raggiungimento dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84. La medesima azione, iniziata dall'esercente la potestà o dal pubblico ministero, deve essere rigettata ove, in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 e sia accertata la sua perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

ART. 12.

L'articolo 118 del codice civile è abrogato.

ART. 13.

L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 119. – Interdizione. — Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata

l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno ».

ART. 14.

L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 120. – Incapacità di intendere o di volere. — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

ART. 15.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 121. – Mancanza di assenso. — Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta:

- a) quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso;
- b) quando sono trascorsi sei mesi dalla notizia della celebrazione del matrimonio;
- c) quando sono trascorsi sei mesi dal raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

L'azione è respinta quando risulta provata la sussistenza dei motivi che avrebbero consentito l'autorizzazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 o quando sia accertata la perdurante volontà del coniuge, per il quale l'assenso era necessario e che abbia raggiunto la maggiore età, di mantenere in vita il vincolo matrimoniale ».

ART. 16.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 122. – Violenza ed errore. — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei

coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

Il matrimonio può essere altresì impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è escluso per effetto di errore sull'identità della persona o su qualità personali di carattere essenziale.

L'errore sulle qualità personali è di carattere essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

- 1) una grave malattia fisica o psichica o una anomalia tale da costituire grave ostacolo all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri che nascono dal matrimonio:
- 2) l'esistenza di deviazioni sessuali che costituiscono ostacolo al normale svolgimento della vita coniugale;
- 3) l'esistenza delle condizioni che possono legittimare una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;
- 4) l'esistenza di una sentenza definitiva di condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale, o non inferiore a due anni ove si tratti di delitti contro la moralità pubblica o il buon costume o concernenti la prostituzione;
- 5) l'esistenza di fatti commessi anteriormente alla celebrazione del matrimonio, qualora gli stessi diano luogo alle condanne previste dal numero precedente;
- 6) altri fatti di analoga rilevante gravità. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o il timore od è stato scoperto l'errore ».

ART. 17.

L'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 123. – Simulazione. — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando è stato contratto in base ad un accordo tra gli stessi diretto ad escluderne gli effetti ed esclusivamente come mezzo per il raggiungimento di altri effetti del tutto estranei al matrimonio stesso.

L'azione non è proponibile decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio.

- 11 ---

La domanda deve essere respinta quando, dopo la celebrazione del matrimonio, il comportamento di ambedue i coniugi dimostra che è subentrata la volontà di attuarne gli effetti ».

ART. 18.

L'articolo 128 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 128. – Matrimonio putativo. — Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla data della sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

Se le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui.

Il matrimonio dichiarato nullo ha in ogni caso gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità ».

ART .19.

L'articolo 129 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — Diritti dei coniugi e dei figli successivi alla pronunzia di nullità. — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro i diritti di natura patrimoniale finché non passa a nuove nozze.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il tribunale può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a due anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle proprie sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri e finché non passi a nuove nozze.

Il tribunale, nell'adottare i provvedimenti riguardo ai figli, applica l'articolo 155 ».

ART. 20.

Dopo l'articolo 129 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 129-bis. - Responsabilità del coniuge e del terzo. — Il coniuge al quale sia impu-

tabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge, se il matrimonio è annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova specifica del danno sofferto.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile per il pagamento dell'indennità ».

ART. 21.

L'articolo 139 del codice civile è sostituito del seguente:

« ART. 139. – Cause di nullità note ad uno dei coniugi. — Chiunque nel contrarre matrimonio occulta o comunque lascia ignorare all'altro coniuge l'esistenza di una causa di nullità, che non sia quella derivante da un precedente matrimonio, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda fino a lire un milione ».

ART. 22.

L'articolo 140 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 140. – Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. — La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila ».

ART. 23.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 143. – Diritti e doveri reciproci dei coniugi. — Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Essi si impegnano reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia ».

ART. 24.

Dopo l'articolo 143 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 143-bis. - Cognome della moglie. - La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, che conserva durante lo stato vedovile, fino a che non passa a nuove nozze ».

ART. 25.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 144. – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. — I coniugi di comune accordo, in considerazione delle esigenze di entrambi e di quelle preminenti della famiglia, stabiliscono l'indirizzo unitario della vita familiare, ne decidono gli affari essenziali e fissano la residenza comune ».

ART. 26.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. – Intervento del giudice. — In caso di disaccordo sull'indirizzo della vita della famiglia o sulla fissazione della residenza familiare ciascuno dei coniugi può chiedere, anche oralmente, l'intervento del giudice tutelare.

Il giudice, convocati personalmente e senza alcuna formalità i coniugi, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questo non sia possibile, adotta immediatamente la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita familiare, sulla base delle indicazioni formulate dai coniugi.

La decisione adottata dal giudice a norma del comma precedente deve essere comunicata ai coniugi, ciascuno dei quali può impugnarla davanti al tribunale entro quindici giorni; tuttavia l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione ».

ART: 27.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 146. – Abbandono della residenza coniugale. — Il diritto all'assistenza morale

e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza coniugale, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, secondo comma, e 147, primo comma ».

ART. 28.

L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 147. – Doveri verso i figli. — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, educare e istruire la prole.

L'educazione deve essere conforme a principi etici e sociali ».

ART. 29.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 148. – Concorso negli oneri. — I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento ».

ART. 30.

L'articolo 149 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 149. — Scioglimento del matrimonio. — Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge ».

ART. 31.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 150. – Separazione personale. — È ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta esclusivamente ai coniugi ».

ART. 32.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito da seguente:

« ART. 151. – Casi di separazione personale. — La separazione può essere chiesta quando si verificano fatti che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, sono tali da rendere impossibile o intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Il tribunale, pronunziando la separazione, dichiara nella motivazione, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quali fatti o comportamenti la separazione stessa sia addebitabile ».

ART. 33.

Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati.

ART. 34.

L'articolo 154 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 154. – Riconciliazione. — La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta ».

ART. 35.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. – Provvedimenti riguardo ai figli. — Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli debbano essere affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di questa. In particolare il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, ed i suoi diritti di visita; stabilisce altresì le eventuali condizioni che il coniuge, cui i figli sono affidati, deve osservare.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei due genitori al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il tribunale deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo ».

ART. 36.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156. — Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. — Il tribunale pronunziando la separazione può sla-

bilire a carico di uno dei coniugi l'obbligo di somministrare periodicamente somme di denaro all'altro, qualora questi non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tali somme è determinata in relazione alle sostanze ed ai redditi dell'obbligato e tenuto conto delle ragioni della decisione.

Il tribunale che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni previste nelle norme predette ».

ART: 37.

Dopo l'articolo 156 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 156-bis. – Cognome della moglie. — Il tribunale può vietare alla moglie l'uso dei cognome del marito quando ciò può essere a questi, secondo le circostanze, gravemento pregiudizievole e può, parimenti, autorizzare la meglie a non usare il detto cognome, qualora dall'uso stesso possa derivarle pregiudizio ».

- ART. 38.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 157. – Cessazione degli effetti della separazione. — I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione ».

ART. 39.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 158. - Separazione consensuale. - La separazione per il solo consenso dei co-

niugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei fig'i è in contrasto con l'interesse di questi il tribunale può, secondo le circostanze, sostituirlo o integrarlo, in sede di omologazione, con più idonee disposizioni o rifiutare allo stato l'omologazione ».

ART: 40.

L'articolo 159 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 159. – Del regime patrimoniale iegale tra i coniugi. — Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo ».

ART. 41.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 160. – Diritti inderogabili. — Gli sposi non possono derogare nè ai diritti, nè ai doveri che derivano loro dal matrimonio e che la legge loro attribuisce ».

ART. 42.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 162. – Forma delle convenzioni matrimoniali. — Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

Esse possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del tribunale.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando nell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti ».

ART. 43.

L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 163. – Modifica delle convenzioni. — Le modifiche, prima del matrimonio, delle convenzioni matrimoniali e quelle previste dall'articolo precedente non hanno ef-

fetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio, o dei loro eredi

Se uno dei coniugi muore dopo aver acconsentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, ma prima che tutte le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni stesse abbiano espresso il loro consenso alla modifica, questa può essere omologata dal tribunale su richiesta dell'altro coniuge. Per l'udienza di omologazione sono citate tutte le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni, o i loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine o in calce all'originale delle convenzioni matrimoniali.

L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia delle convenzioni matrimoniali rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che le ha ricevute ed a margine della trascrizione delle convenzioni medesime ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti ».

ART. 44.

L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 164. – Controdichiarazioni. — È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio ».

ART. 45.

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 165. – Capacità del minore. — Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui, dal tutore, dal curatore se si tratta di minore emancipato, o da un curatore speciale nominato dal tribunale.

Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore anche nel caso in cui non occorre l'assenso di questo per la validità del matrimonio ».

ART. 46.

Dopo l'articolo 166 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 166-bis. – Divieto di costituzione di dote. — È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote ».

ART. 47.

L'intitolazione della sezione II del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DEL FONDO PATRIMONIALE.

ART. 48.

L'articolo 167 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 167. – Costituzione del fondo patrimoniale. — Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo ».

ART. 49.

L'articolo 168 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 168. – Impiego ed amministrazione del fondo. — La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale ».

ART. 50.

L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 169. – Alienazione dei beni del fondo. — Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, obbligare o vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal tribunale, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente ».

ART. 51.

L'articolo 170 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 170. – Esecuzione sui beni e sui frutti, — L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

ART. 52.

L'articolo 171 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 171. – Cessazione del fondo. — La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il tribunale può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il tribunale può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale ».

ART. 53.

Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono abrogati.

ART. 54.

L'intitolazione della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA COMUNIONE LEGALE.

È soppressa la suddivisione in paragrafi della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile.

ART. 55.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 177. – Oggetto della comunione. — Costituiscono oggetto della comunione:

- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- d) le aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi.

Quando nelle aziende a conduzione familiare prestano la loro attività altri componenti la famiglia, costoro partecipano alla comunione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

ART. 56.

L'articolo 178 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 178. – Comunione delle imprese. — I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimo-

nio si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa ».

ART. 57.

L'articolo 179 del codice civile è sostituito dal seguente:

- « ART. 179. Beni personali. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o possessore;
- b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione:
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno morale o di un danno fisico, tranne, per quest'ultimo, il risarcimento o la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto al quale abbia preso parte l'altro coniuge ».

ART. 58.

L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 180. – Amministrazione della comunione. — L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti di locazione relativi alla residenza familiare e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi ».

ART. 59.

L'articolo 181 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 181. – Rifiuto di consenso. — Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al tribunale per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione ».

ART. 60.

L'articolo 182 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 182. – Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi. — In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del tribunale e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi ».

ART. 61.

L'articolo 183 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 183. – Esclusione dall'amministrazione. — Se uno dei coniugi è incapace o non in grado di manifestare la propria volontà ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al tribunale di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al tribunale di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione».

ART. 62.

L'articolo 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184. – Atti compiuti senza il necessario consenso. — Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e non ratificati sono annullabi-

li se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto, e in ogni caso entro un anno dallo scioglimento della comunione.

Se gli atti stessi riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato, su istanza di quest'ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente ».

ART. 63.

L'articolo 185 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 185. – Amministrazione dei beni personali del coniuge. — All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217 ».

ART. 64.

L'articolo 186 del codice civile è sostituito dal seguente:

- « ART. 186. Obblighi gravanti sui beni della comunione. I beni della comunione rispondono:
- a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
- b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
- c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
- d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ».

ART. 65.

L'articolo 187 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 187. – Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio. — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio ».

ART. 66.

L'articolo 188 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 188. – Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione ».

ART. 67.

L'articolo 189 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 189. — Obbligazioni contratte dai conugi durante il matrimonio. — I beni della comunione, limitatamente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro ».

ART. 68.

L'articolo 190 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 190. – Responsabilità sussidiaria dei beni personali. — I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti ».

ART. 69.

L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 191. — Scioglimento della comunione. — La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale.

In caso di azienda a conduzione familiare, lo scioglimento della comunione può essere neciso, ai sensi dell'articolo 162, per accordo

dei coniugi e degli altri componenti la famiglia che partecipano alla azienda stessa ».

ART. 70.

L'articolo 192 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 192. – Rimborsi e restituzioni. — Giascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patritrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il tribunale può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il terzo comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Ciascuno dei componenti la famiglia, nel caso di azienda a conduzione familiare, può esercitare le facoltà previste nei commi precedenti ».

ART. 71.

L'articolo 193 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 193. — Separazione giudiziale dei beni. — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di fallimento o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può essere altresì pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi mette in pericolo gli interessi dell'altro o della famiglia oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

La separazione può essere richiesta da uno dei coniugi.

I creditori di uno dei coniugi non possono, senza il consenso dell'altro, chiedere la separazione dei beni.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta

la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali ».

ART. 72.

L'articolo 194 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 194. – Divisione dei beni della comunione. — La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Il coniuge che ha contribuito in modo notevolmente superiore rispetto all'altro alla creazione del patrimonio comune ed i suoi eredi possono chiedere al tribunale una diversa ripartizione. A tal fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga svolta nell'ambito della famiglia e del contributo di lavoro recato nell'educazione dei figli e nell'azienda familiare comune.

In ogni caso la ripartizione non può attribuire a ciascuno dei coniugi una quota del patrimonio comune inferiore al quarto.

Il tribunale, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

ART. 73.

L'articolo 195 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 195. – Prelevamento dei beni mobili. — Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o accettazione con beneficio di inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili che loro appartenevano prima della comunione, o che loro sono pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

I coniugi debbono fare una descrizione, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dei loro beni mobili esistenti al momento del matrimonio ed uguale descrizione debbono fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.

In mancanza di tali descrizioni i mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima».

ART. 74.

L'articolo 196 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 196. — Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. — Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge ».

ART. 75.

L'articolo 197 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 197. – Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. — Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui».

ART. 76.

Gli articoli 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 del codice civile sono abrogati.

ART. 77.

L'intitolazione della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE.

ART: 78.

L'articolo 210 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 210. – Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni. — I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare la comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione ed all'eguaglianza delle quote ».

ART. 79.

L'articolo 211 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 211. – Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. — I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente ad una quota corrispondente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni ».

ART. 80.

Gli articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.

ART. 81.

L'intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI.

ART. 82.

L'articolo 215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 215. – Separazione dei beniz — Ciascuno dei coniugi conserva la titolarità dei beni, da lui acquistati prima o durante il matrimonio, che non sono stati inclusi nel fondo patrimoniale previsto dall'articolo 167 e sono stati esclusi dalla comunione legale, regolata nella sezione III del presente capo, ovvero sono stati esclusi dalla comunione convenzionale regolata nella sezione IV del presente capo ».

ART. 83.

L'articolo 216 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 216. - Separazione convenzionale dei beni. — I coniugi possono convenire che

ciascuno di essi abbia la titolarità dei beni da lui acquistati prima e durante il matrimonio».

ART. 84.

L'articolo 217 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 217. – Amministrazione e godimento dei beni. — Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questi o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti ».

ART. 85.

L'articolo 218 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 218. – Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. — Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario ».

ART. 86.

L'articolo 219 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 219. – Prova della proprietà dei beni. — Il coniuge può provare con tutti i mezzi nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi ».

ART. 87.

Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230 del codice civile sono abrogati.

ART. 88.

L'articolo 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 232. – Presunzione di concepimento durante il matrimonio. — Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio, ovvero della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente ».

ART. 89.

L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 233. – Nascita del figlio prima dei centottanta giorni. — Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità ».

ART. 90.

L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 234. – Nascita del figlio dopo i trecento giorni. — La madre può provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento o dallo scioglimento del matrimonio, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, è stato concepito durante il matrimonio.

Può analogamente provare la paternità legittima del figlio nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o

dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo ».

ART. 91.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

- « ART. 235. Disconoscimento di paternità. L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
- 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
- 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
- 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tal caso il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre e dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre ».

ART. 92.

L'articolo 238 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 238. – Atto di nascita conforme al possesso di stato. — Salvo quanto disposto dagli articoli 235, 239 e 248, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita ».

ART. 93.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. – Termini dell'azione di disconoscimento. — L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione può essere altresi promossa da un curatore speciale nominato dal tribunale su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni ».

ART. 94.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 245. – Sospensione del termine. — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione, salva la facoltà del tribunale di nominare alla stessa un curatore speciale ».

ART. 95.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 246. – Trasmissibilità dell'azione. — Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa,

ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

- 1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
- 2) nel caso di morte del figlio, i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti ».

ART. 96.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 247. – Legittimazione passiva. — Ilpresunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari dell'azione di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal tribunale.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal tribunale ».

ART. 97.

L'articolo 248 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 248. – Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità. — L'azione per contestare la legittimità, sia essa fondata sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori ».

ART. 98.

L'intitolazione del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA FILIAZIONE NATURALE E DELLA LEGITTIMAZIONE:

ART. 99.

L'intitolazione della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA FILIAZIONE NATURALE.

ART. 100.

L'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 250. – Riconoscimento. — Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i diciotto anni non può avvenire senza il suo consenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i diciotto anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non hanno raggiunto i diciotto anni, salvo che avvenga in occasione del loro matrimonio ».

ART. 101.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. – Riconoscimento di figli incestuosi. — I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignoras-

sero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal tribunale, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio».

ART. 102.

L'articolo 252 del codice civile, modificato dall'articolo 7 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di sciogliglimento del matrimonio, è sostituito dal seguente:

« ART. 252. – Affidamento del figlio naturale. — Il figlio naturale di uno dei coniugi riconosciuto durante il matrimonio, non può convivere con la famiglia legittima del genitore senza il consenso del coniuge di quest'ultimo. È inoltre necessario il consenso dell'altro genitore naturale, se conosciuto ».

ART. 103.

L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 253. – Inammissibilità del riconoscimento. — In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova ».

ART, 104.

L'articolo 254 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 254. – Forma del riconoscimento. — Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al tribunale o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo».

ART. 105.

L'articolo 256 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 256. – Irrevocabilità del riconoscimento. — Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato ».

ART. 106.

L'articolo 259 del codice civile è abrogato.

ART. 107.

L'articolo 260 del codice civile è abrogato.

ART. 108.

L'articolo 261 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 261. – Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento. — Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi ».

ART. 109.

L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. – Cognome del figlio. — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre ».

ART. 110.

L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 263. — Impugnazione del riconoscimento per falso. — Il riconoscimento può essere impugnato per falso dall'autore, dal

figlio a favore del quale è stato effettuato o da chiunque vi abbia interesse.

Il figlio minore che ha compiuto gli anni quattordici, quando è privo del genitore esercente la potestà, può impugnare l'atto con l'ausilio di un curatore speciale.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescrittibile ».

ART. 111.

L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 264. – Impugnazione da parte del riconosciuto. — Colui che è stato riconosciuto può impugnare il riconoscimento per difetto del consenso previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 250.

L'azione, durante la minore età del riconosciuto, è promossa dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ovvero da un curatore speciale nominato dal tribunale. Essa può essere promossa dal figlio entro due anni dal compimento della maggiore età, o entro due anni dalla notizia dell'avvenuto riconoscimento».

ART. 112.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. — Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. — La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

Si applicano le disposizioni dell'artico-lo 252 ».

ART. 113.

L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 270. – Legittimazione attiva e termine. — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti ».

ART. 114.

Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati.

ART. 115.

L'articolo 273 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 273. – Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. — L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del tribunale, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha raggiunto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del tribunale ».

ART. 116.

L'articolo 275 del codice civile è abrogato.

ART. 117.

L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 278. – Indagini sulla paternità o maternità. — Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse quando si tratta di incesto; debbono essere autorizzate dal tribunale quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

ART. 118.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 279. – Responsabilità per il mantenimento e l'educazione. — In ogni caso in

cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal tribunale su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 ».

ART. 119.

L'articolo 280 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 280. – Legittimazione. — La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per sentenza del tribunale ».

ART. 120.

L'articolo 281 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 281. – Divieto di legittimazione. — Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ».

ART. 121.

L'articolo 283 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 283. – Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio. — I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio ».

ART. 122.

L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 284. – Condizioni per la legittimazione per sentenza del tribunale. — La legittimazione può essere concessa con sentenza del tribunale soltanto se corrisponde agli in-

teressi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

- 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia raggiunto l'età indicata nel quarto comma dell'articolo 250;
- 2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
- 3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio;
- 4) che vi sia il consenso del figlio legittimando, se ha compiuto gli anni diciotto, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni diciotto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai quattordici anni ».

ART. 123.

L'articolo 285 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 285. – Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori. — Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado ».

ART. 124.

L'articolo 287 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 287. – Legittimazione in base alla procura per il matrimonio. — Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con sentenza del tribunale può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli ».

ART. 125.

L'articolo 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 288. – Procedura. — La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed i figli legittimi o legittimati del richiedente, ovvero un curatore speciale se questi non hanno raggiunto l'età di sedici anni, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

Se il tribunale dichiara che non si può concedere la legittimazione, il richiedente può proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio ».

ART. 126.

L'articolo 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 289. – Azioni esperibili dopo la legittimazione. — La legittimazione per sentenza del tribunale non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso».

ART. 127.

L'articolo 290 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 290. – Effetti e decorrenza della legittimazione per sentenza del tribunale. — La legittimazione per sentenza del tribunale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data della sentenza e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se la sentenza interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data ».

ART. 128.

L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 296. - Consenso per l'adozione. — Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto gli anni sedici, il consenso è dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni sedici, ma non ancora gli anni diciotto, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito ».

ART. 129.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 297. – Assenso del coniuge o dei genitori. — Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando.

Se l'adottante è coniugato l'assenso del coniuge è richiesto esclusivamente per introdurre stabilmente l'adottando nella residenza familiare.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, in camera di consiglio, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, concedere l'assenso con decreto motivato.

Quando è impossibile ottenere l'assenso previsto dal primo e dal secondo comma per incapacità o irreperibilità dei legittimati ad esprimerlo, il tribunale può provvedere nelle forme e nei modi indicati nel comma precedente ».

ART. 130.

L'articolo 301 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 301. – Potestà dei genitori e amministrazione dei beni. — L'adottante esercita sull'adottato la potestà prevista dall'articolo 316.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di educarlo e di istruirlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 ».

ART. 131.

L'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 303. – Cessazione della potestà dell'adottante. — Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà prevista dall'articolo 316, il tribunale, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

ART, 132.

L'articolo 310 del codice civile è sostituito dal seguente:

- « ART. 310. Cessazione degli effetti dell'adozione. Gli effetti dell'adozione cessano:
- 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
- 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
- 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante ».

ART. 133.

La rubrica del titolo IX del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA POTESTA DEI GENITORI

ART. 134.

L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 315. - Doveri del figlio verso i genitori. — Il figlio deve rispettare i genitori e, per tutto il tempo in cui vive in seno alla

famiglia, ha l'obbligo di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, ai bisogni della famiglia stessa ».

ART. 135.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. – Esercizio della potestà dei genitori. — Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di serio contrasto ciascuno dei genitori può ricorrere al tribunale indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il tribunale, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, adotta le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare ».

ART. 136.

L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 317. – Impedimento di uno dei genitori. — Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che rende impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento o di annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà da parte del coniuge non affidatario può essere regolato dal tribunale, tenuto conto delle circostanze.

La potestà comune cessa quando il tribunale, pronunziando sull'affidamento, dichiara espressamente decaduto uno dei genitori ».

ART. 137.

Dopo l'articolo 317 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 317-bis. – Potestà sui figli naturali. Esercizio. — Il figlio naturale è soggetto alla potestà del genitore o di entrambi i genitori

rispetto ai quali il rapporto di filiazione è stato riconosciuto o giudizialmente dichiarato.

L'esercizio della potestà è attribuito a quello dei genitori che ha riconosciuto spontaneamente il figlio.

Quando entrambi i genitori hanno riconosciuto spontaneamente il figlio o quando il rapporto di filiazione è stato dichiarato giudizialmente rispetto ad entrambi i genitori, la potestà è esercitata da ambedue, salvo che il tribunale, nell'interesse del figlio, ne attribuisca l'esercizio ad uno soltanto dei genitori.

Quando il figlio naturale, che è stato riconosciuto da uno solo dei genitori o del quale è stata dichiarata giudizialmente soltanto la paternità o soltanto la maternità, non convive con il genitore, questi esercita la potestà, ma non ha l'usufrutto legale sui beni del figlio ».

« ART. 317-ter. – Intervento del giudice. — Il genitore naturale che non ha l'esercizio della potestà, quando ritiene che le decisioni adottate dall'altro genitore siano gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio, può ricorrere al giudice tutelare precisando i provvedimenti da lui ritenuti più idonei.

Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 145 ».

ART. 138.

L'articolo 318 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 318. – Abbandono della casa del genitore. — Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori, o del genitore che esercita su di lui la potestà. Quando se ne allontana senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare ».

ART. 139.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. – Misure di prevenzione e di cura in caso di irregolare condotta del figlio minore. — La legge speciale disciplina le misure di prevenzione e cura da adottare nei casi in cui il figlio, sottoposto alla potestà dei genitori, malgrado l'esercizio dei poteri ad essa inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o del carattere ».

ART. 140.

L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320. – Rappresentanza e amministrazione. — I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i heni.

In caso di disaccordo tra i genitori esercenti la potestà si applica l'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi tra i figli soggetti alla potestà degli stessi genitori, o tra essi e i genitori o uno dei medesimi, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.

La disposizione prevista nel comma precedente non si applica agli atti posti in essere tra i figli ed uno dei genitori che concernono il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore ».

ART. 141.

L'articolo 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 321. – Nomina di un curatore speciale. — In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il tribunale, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti ».

ART. 142.

L'articolo 322 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 322. – Inosservanza delle disposizioni precedenti. — Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa ».

ART. 143.

L'articolo 323 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART., 323. – Atti vietati ai genitori. — I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore ».

ART. 144.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 324. – *Usufrutto legale*. — I genitori finché esercitano la potestà sui figli hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti fanno parte di diritto della comunione legale; fanno altresì parte della comunione convenzionale, se non è stato disposto diversamente ai sensi dell'articolo 210.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

- 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
- 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà o di uno di essi ».

ART. 145.

L'articolo 326 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 326. – Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti. — L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

ART. 146.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 327. – Usufrutto legale di uno solo dei genitori. — L'usufrutto legale è esercitato da uno solo dei genitori, quando nei confronti dell'altro è stata pronunziata la decadenza dalla potestà sui figli.

L'usufrutto legale spetta esclusivamente al coniuge cui è affidato il figlio quando ricorre l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 317 ».

ART. 147.

L'articolo 328 del codice civile è abrogato.

ART. 148.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 330. – Decadenza dalla potestà sui figli. — Il tribunale può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il tribunale può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

ART. 149.

L'articolo 331 del codice civile è abrogato.

ART. 150.

L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 332. – Reintegrazione nella potestà. — Il tribunale può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

ART. 151.

L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 333. – Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il tribunale, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento ».

ART. 152.

L'articolo 334 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 334. – Rimozione dall'amministrazione. — Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori ».

ART. 153.

L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 336. – Procedimento. — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pub-

blico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio ».

ART. 154.

Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.

ART. 155.

L'articolo 347 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 347. – Tutela di più fratelli. — È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se v'è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, si provvede nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo 320 ».

ART. 156.

L'articolo 359 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 359. – Misure di prevenzione e di cura in caso di irregolare condotta del minore. — La legge speciale disciplina le misure di prevenzione e cura da adottare nei casi in cui il minore, sottoposto alla tutela, malgrado l'esercizio dei poteri a questa inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o del carattere ».

ART: 157.

L'articolo 391 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 391. – Emancipazione con provvedimento del tribunale. — Il minore che ha compiuto i sedici anni può essere emancipato dal tribunale, su istanza di ciascuno dei genitori esercenti la potestà, del tutore o dello stesso minore, sentiti in ogni caso i genitori e il minore.

L'emancipazione è concessa quando il minore dimostra una maturità sufficiente a determinarsi da sé nelle ordinarie occorrenze della vita.

In ogni caso il tribunale deve disporre un'indagine sulla persona del minore e accertare la fondatezza dei motivi addotti a sostegno della istanza di emancipazione ».

ART. 158.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 392. - Curatore dell'emancipato. — Il tribunale nomina un curatore al minore emancipato.

Se il minore ha genitori, il curatore è scelto tra questi. Il tribunale, se il minore emancipato è sposato con persona maggiore d'età, nomina curatore il coniuge.

Il tribunale può nominare un unico curatore se entrambi i coniugi sono emancipati, fermo il disposto del secondo comma del presente articolo ».

ART. 159.

L'articolo 394 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 394. – Capacità dell'emancipato. — L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma del penultimo comma dell'articolo 320 ».

ART. 160.

L'articolo 398 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 398. – Revoca dell'emancipazione. — Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata ai sensi dell'articolo 391 può

essere revocata dal tribunale, su istanza di chi ha richiesto l'emancipazione o anche di ufficio, sentito il minore.

Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la potestà dei genitori o la tutela e vi rimane sino all'età maggiore ».

ART. 161.

L'articolo 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 405. – Assenso del coniuge per la affiliazione. — Se il richiedente è coniugato, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione personale.

Se il coniuge è nella impossibilità di manifestare la sua volontà, il giudice tutelare può, per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione ».

ART. 162.

L'articolo 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 406. – Procedimento per la dichiarazione di affiliazione. — Il giudice tutelare,
prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del
richiedente, sul modo con cui ha provveduto
al mantenimento ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato,
o dal quale fu assistito, i prossimi parenti
del medesimo, il minore stesso, nonché il
coniuge del richiedente se questi è separato.

Il giudice tutelare può prescrivere norme per la istruzione, il mantenimento e l'educazione del minore.

In ogni caso il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato a margine dell'atto di nascita del minore ».

ART. 163.

L'articolo 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 411. – Estinzione dell'affiliazione. — Il giudice tutelare, su richiesta degli interessati ed anche d'ufficio, dichiara estinta la affiliazione quando il genitore del minore, reintegrato nell'esercizio della potestà previ-

sta dall'articolo 316, dimostra di poter adeguatamente provvedere all'istruzione, all'educazione ed al mantenimento del minore già affiliato.

Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potestà prevista dall'articolo 316. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.

Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore ».

ART. 164.

L'articolo 433 del codice civile è sostituito dal seguente:

- « ART. 433. Persone obbligate. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
 - 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
 - 4) i generi e le nuore;
 - 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali ».

ART. 165.

L'articolo 435 del codice civile è abrogato.

ART. 166.

L'articolo 436 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 436. – Obbligo tra adottante e adottato. — L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui ».

ART. 167.

L'articolo 467 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 467. – Natura. — La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale ».

ART. 168.

L'articolo 485 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 485. – Chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni. — Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione una o più proroghe che, salvo gravi circostanze, non devono eccedere nel complesso i quattro mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento. dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice ».

ART. 169.

L'articolo 536 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 536. – Legittimari. — Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali ».

ART. 170.

L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 537. – Riserva a favore dei figli legittimi e naturali. — Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono essere autorizzati dal tribunale a pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.»

ART. 171.

L'articolo 538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 538. – Riserva a favore degli ascendenti legittimi. — Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 ».

ART. 172.

L'articolo 539 del codice civile è abrogato.

ART. 173.

L'articolo 540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 540. — Riserva a favore del coniuge. — A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli ».

ART 174.

L'articolo 541 del codice civile è abrogato.

ART. 175.

L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 542. – Concorso di coniuge e figli. — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli legittimi o naturali sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali si applica il comma precedente, e la divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».

ART: 176.

L'articolo 543 del codice civile è abrogato.

ART. 177.

L'articolo 544 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 544. – Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. — Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un sesto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 ».

ART. 178.

Gli articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.

ART. 179.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548. - Riserva a favore del coniuge separato. — Il coniuge separato ha diritto

alla riserva in misura pari alla metà delle quote stabilite dagli articoli 540, 542 e 544 quando gli è stato riconosciuto il diritto alla somministrazione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 156 ».

ART. 180.

L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 565. — Categorie dei successibili, — Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi, ai discendenti naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo ».

ART. 181.

I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione:

DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI

Conseguentemente il capo III ed il capo IV dello stesso titolo II del libro II divengono, rispettivamente, il capo III e il capo III, restando invariate le rubriche.

ART. 182.

L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 566. — Successione dei figli legittimi e naturali. — Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».

ART. 183.

L'articolo 571 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 571. – Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle. — Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro ».

ART: 184.

Gli articoli 574, 575, 576 e 577 del codice civile sono abrogati.

ART. 185.

L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 580. – Diritti dei figli naturali non riconoscibili. — Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione e alla istruzione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari ».

ART. 186.

L'articolo 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 581. – Concorso del coniuge con i figli. — Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi ».

ART. 187.

L'articolo 582 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 582. – Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. — Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o

con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità ».

ART. 188.

L'articolo 583 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 583. – Successione del solo coniuge. — In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità ».

ART. 189.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 585. – Successione del coniuge separato. — Al coniuge separato spetta la metà delle quote stabilite negli articoli 581, 582 e 583 quando gli è stato riconosciuto il diritto alla somministrazione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 156 ».

ART. 190.

L'articolo 593 del codice civile è abrogato.

ART. 191.

L'articolo 594 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 594. – Assegno ai figli naturali non riconoscibili. — Gli eredi o i legatari ai quali è attribuita per testamento la porzione disponibile sono tenuti a corrispondere ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione, a norma dell'articolo 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il testatore non ha disposto in favore dei figli medesimi. Se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno ».

ART. 192.

L'articolo 595 del codice civile è abrogato.

ART. 193.

L'articolo 692 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 692. — Nullità della sostituzione fedecommissaria. — È nulla la disposizione

con la quale il testatore impone all'erede o al legatario l'obbligo di conservare e restituire in tutto o in parte ad altri, alla sua morte, i beni oggetto dell'eredità o del legato».

ART. 194.

Gli articoli 693, 694, 695, 696 e 697 del codice civile sono abrogati.

ART. 195.

L'articolo 716 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 716. — Divisione dei beni del fondo patrimoniale. — Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni del fondo patrimoniale prima che tutti i figli abbiano raggiunto la maggiore età ».

ART. 196.

L'articolo 737 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 737. – Soggetti tenuti alla collazione. — I figli legittimi e gli altri discendenti legittimi, i figli naturali e i loro discendenti legittimi, i figli naturali dei figli legittimi e i loro discendenti legittimi e il coniuge, che concorrono alla successione, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile ».

ART. 197.

L'articolo 738 del codice civile è abrogato.

ART. 198.

L'articolo 740 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 740. – Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. — Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo ».

ART. 199.

L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 741. — Collazione di assegnazioni varie. — È soggetto a collazione ciò che il

defunto ha speso a ravore dei suoi discendenti per avviarli al commercio o alla professione, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazioni sulla vita a loro favore o per pagare il loro debito o per fare loro altra assegnazione per causa di matrimonio ».

ART. 200.

Gli articoli 780 e 781 del codice civile sono abrogati.

ART. 201.

L'articolo 2647 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2647. — Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni. — Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte ».

ART. 202.

L'articolo 2660 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2660. — Trascrizione degli acquisti a causa di morte. — Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

- il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza dell'erede o legatario e del defunto;
 - 2) la data di morte:

- 3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
- 4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
- 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'articolo 2826;
- 6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo ».

ART. 203.

L'articolo 2685 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 2685. – Altri atti soggetti a trascrizione. — Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili ».

ART. 204.

L'articolo 2817 del codice civile è sostituito dal seguente:

- « ART. 2817. Persone a cui compete. Hanno ipoteca legale:
- 1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
- 2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
- 3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale ».

ART. 205.

Gli articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.

ART. 206.

La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.